

## FRITZ PRINGSHEIM

1. — Nella prefazione alla raccolta dei suoi scritti (Pringsheim F., *Gesammelte Abhandlungen* [Heidelberg 1961] 1 p. 479, 2 p. 492), Fritz Pringsheim ringrazia le istituzioni culturali, che gli hanno permesso questa pubblicazione: « für diese Gabe zu meinem 75. Geburtstage, der schönsten, die man einem Forscher gegen Ende seines Lebens überreichen kann, bin ich tief dankbar » (p. 5). Ma in verità, diciamolo, grati dobbiamo essere soltanto noi, a quelle istituzioni sovvenzionatrici ed a lui, a lui sopra tutto, per l'inapprezzabile dono di questa ricchissima silloge, per di piú presentata in una veste tipografica di severa e suggestiva eleganza. Grati e, almeno un poco, dolenti: perché la raccolta non è, purtroppo, completa, essendo stati esclusi, oltre a scritti minori, parecchi importantissimi saggi apparsi in riviste (principalmente la *ZSS.*) di facile consultazione. Se lo sforzo fosse stato portato sino in fondo, ancor meglio, io credo, avrebbe preso risalto, attraverso questa specie di autobiografia del P., la magnifica personalità scientifica di questo « classico » della romanistica contemporanea.

I due volumi della raccolta sono divisi in tre sezioni: una prima (1. 17-50) dedicata ad alcune figure di studiosi contemporanei; una seconda (1. 51-474, 2. 9-256) dedicata al diritto romano; una terza (2. 257-420) dedicata al diritto greco ed ellenistico. Seguono (2. 421 ss.) l'indice analitico-alfabetico e l'indice delle fonti citate, ricchissimo.

Gli « Zeitgenossen » ricordati nella prima sezione sono Peters, Kipp, Albertario, Partsch, Lenel, Eisele, Schulz e Koschaker. Un ristrettissimo novero di maestri, colleghi e amici, che il Pringsheim rievoca nel suo modo stringato e severo, senza concessioni emozionali, almeno apparenti, studiando di fissare, sopra tutto sulla base della loro opera scientifica e didattica, dei medaglioni precisi e durevoli, ravvivati dal cauto inserimento dei suoi ricordi e delle sue esperienze dirette di amico. Un bellissimo esempio di questo pudore del P. per le espansioni di

\* In *Labeo* 7 (1961) 384 ss.

cuore è, in particolare, la rievocazione di Hans Peters (pubbl. in *Kreuz-Zeitung* del 1915), che pure fu scritta da lui, in età di circa trent'anni, non da romanista, ma sopra tutto da amico, da commilitone e, diciamolo pure, da compartecipe di un nobile ideale patriottico, mai dopo smentito.

La terza sezione della raccolta include alcuni scritti ben noti agli specialisti, pubblicati sopra tutto negli ultimi dieci o dodici anni, in concomitanza col concentramento degli interessi del P. verso il diritto greco ed ellenistico, di cui il frutto e il monumento piú insigne è il *The Greek Law of Sale* del 1950.

Ma la sezione piú ricca e importante è la seconda, che comprende ben 37 scritti, da uno del lontano 1914 sino ad un saggio sulla clausola stipulatoria, edito ora per la prima volta. L'a. stesso li ripartisce opportunamente in sei gruppi: Allgemeines, *Aequitas* und *bona fides*. *Animus* und *natura*, Die byzantinischen Rechtsschulen, Justinian, Einzelnes.

2. — Scritti romanistici di carattere « generale » sono: il discorso *Höhe und Ende der römischen Jurisprudenz* (p. 53 ss.; pubbl. in *Freib. Wissensch. Ges.* 22 [1933]); la recensione al Koschaker, *Europa und das römische Recht* (p. 63 ss.; pubbl. in *Zt. gesamte Staatwiss.*, 1951); *The Unique Character of Classical Roman Law* (p. 70 ss.; pubbl. in *JRSt.*, 1934; ripubbl. in tedesco, *Das römische Recht der grossen Zeiten*, in *SJZ.*, 1948); *The inner Relationship between English and Roman Law* (p. 76 s.; pubbl. in *Cambridge LJ.* 5 [1935]); *The Legal Policy and Reform of Hadrian* (p. 91 ss.; pubbl. in *JRSt.*, 1934); *Zur Bezeichnung des Hadrianischen Ediktes als « edictum perpetuum »* (p. 192 ss.; pubbl. in *Symb. Lenel* [1931]).

L'interesse che domina l'a. in questo gruppo di saggi (saggi « generali » sí, ma tutt'altro che generici, anzi in gran parte, e l'ultimo sopra tutto, minuziosi e documentatissimi) è quello di identificare e caratterizzare il « diritto classico », cioè quella stagione felice, anzi « unica », del diritto romano, che a sua volta giustifica l'eccellenza dell'esperienza giuridica romana rispetto ad ogni altra esperienza giuridica. Il P. fissa approssimativamente il periodo classico (p. 70) tra il 150 a.C. e il 300 d.C. e nettamente lo distingue sia dal periodo arcaico, che lo precede, e sia dal periodo postclassico, che lo segue, in considerazione della laicità e della libertà dei suoi esponenti, magistrati o giureconsulti che siano. Il diritto non è, per i classici, una manifestazione di costringimento, sia esso religioso o razionale o politico, ma una libera manifestazione di vita: esso si identifica, oserei dire, con le persone vive

di magistrati e di giuristi, ed è appunto perciò che tanto meravigliosamente e ineguagliatamente fiorisce. È fortunata circostanza che, almeno fino ad Adriano (all'inizio o alla fine del principato di Adriano? Sarebbe all'inizio, ma a p. 54 si dice sino al 150 d.C. Peraltro, è certo che il punto di transizione è rappresentato dal principato di Adriano: cfr. p. 91 ss.), la giurisprudenza, se non più la magistratura, si mantenga sostanzialmente libera dalle restrizioni del potere politico; poi ha inizio il declino, che porterà, verso il 250 d.C., addirittura al silenzio. E qui il problema più interessante. Come si spiega questo estinguersi della letteratura giuridica romana, che ritarda di almeno un secolo rispetto al declino delle altre forme letterarie? Probabilmente il ritardo è dovuto alla grandiosa vitalità della letteratura giuridica, alla consapevole battaglia che essa ingaggia con l'assolutismo trionfante per poter sopravvivere. Quando si combatte all'ultimo sangue, si resiste di più. Comunque, sul finire della dinastia dei Severi la fine della giurisprudenza romana è segnata, e con essa è segnata la fine del diritto classico, anzi del vero e puro diritto romano.

Il P. si mantiene, insomma, rigorosamente fedele ad una interpretazione storica del diritto romano, che ormai si tende da molti, e forse con ingenerosa esagerazione, a ritenere superata. L'idea che i primi spunti del diritto postclassico si siano avuti nella giurisprudenza dell'età dei Severi non lo entusiasma. Tanto meno lo entusiasma la tesi di un'anarchia giurisprudenziale, del periodo 250-300 d.C., parallela alla terza anarchia militare. E il diritto postclassico è, nella sua concezione, diritto della decadenza essenzialmente perché diritto bizantino, periodo bizantineggiante dell'evoluzione giuridica romana.

Si dica quel che si vuole di questo rigido conservatorismo su posizioni che caratterizzarono la romanistica dei primi quaranta anni del secolo, ma non se ne neghi l'apporto costruttivo. I giudizi « se » e « ma » della romanistica contemporanea non avrebbero modo di porsi, se non fossero stati preceduti dai geniali colpi di scure degli interpolazionisti, che liberarono, sia pur peccando « per troppo di vigore », da grovigli inestricabili di liane la foresta vergine del *Corpus iuris*. Ad ogni modo, non si tratta, nel caso del P., di un conservatorismo che sappia di ostinazione o di misoneismo. Vi è un breve scritto, nelle ultime pagine della raccolta (*Zu « Reichsrecht und Volksrecht »*, 2. 369 ss., uno scritto che, per verità, non si comprende perché l'A. abbia confinato ivi), in cui egli dimostra di ben conoscere, ed anche di apprezzare, le nuove correnti storiografiche, che fanno capo da un lato a Schulz, Wolff e Wieacker e dall'altro a Levy (ed oggi a Kaser). Ma anche se molte sin-

gole affermazioni di grandi studiosi sono da apprezzare e da sottoscrivere, è verosimile e plausibile la tesi generale in cui esse si sforzano di confluire: la tesi di un lungo e inerte sonno postclassico, da Costantino a Giustiniano? No, risponde decisamente il P. Per mende che possa rivelare, a sessanta e piú anni di distanza dalla sua apparizione, il *Reichsrecht und Volksrecht* di Ludwig Mitteis, rimane tuttavia incrollabile. « Vermutlich wird der Grundgedanke alle Kritik überstehen. Er ist in sich so einfach, das entworfen Bild so überzeugend, einzelne Stücke der Beweiskette sind so fest, dass man wohl glauben möchte, dass das Ganze Bestand haben wird » (cfr. 2. 372).

3. — Il secondo e il terzo gruppo di studi (tutti del primo volume) del P. giova considerarli assieme. Riguardano « *Aequitas und bona fides* » i seguenti scritti: « *Ius aequum* » und « *ius strictum* » (p. 131 ss.; pubbl. in *ZSS.* 42 [1921]); « *Aequitas* » und « *bona fides* » (p. 154 ss.; pubbl. in italiano in *Conf. Cent. Pandette* [1931]); « *Bonum et aequum* » (p. 173 ss.; pubbl. in *ZSS.* 52 [1932]); *Römische « Aequitas » der christlichen Kaiser* (p. 224 ss.; pubbl. in *ACJI.* Roma 1 [1934]); *Legal Estate and Equitable Interest in Roman Law* (p. 247 ss.; pubbl. in *LQR.*, 1943). Concernono « *Animus und natura* »: « *Animus donandi* » (p. 253 ss.; pubbl. in *ZSS.* 42 [1921]); la rc. a Levy, *Der Hergang der römischen Ehescheidung* (p. 290 ss.; pubbl. in *Gnomon* 3 [1927]); « *Animus in Roman Law* » (p. 339 ss.; pubbl. in *St. Solazzi* [1948]); *Zur Geschichte des « animus novandi »* (p. 360 ss.; pubbl. in *St. Arangio-Ruiz* 1 [1952]); la rc. a Siber, « *Naturalis obligatio* » (p. 368 ss.; pubbl. in *ZSS.* 46 [1926]); « *Natura contractus* » und « *natura actionis* » (p. 381 ss.; pubbl. in *SDHI.* 1 [1935]).

Ecco che ci troviamo, dunque, ancora una volta di fronte ad uno fra i temi piú frequenti di accese discussioni e polemiche tra i romanisti contemporanei. Particolarmente il Riccobono, che pure del P. è stato sempre uno dei piú alti estimatori, ha fieramente combattuto questi saggi, bollandoli con parole che sapevano addirittura di anatema. C'era di che. L'a., infatti, sottopone ad una analisi minuziosissima e spietata essenzialmente due concetti tra i piú noti e familiari ai romanisti, quello di *aequitas* e quello di *animus*, contestandone la sostanziale classicità e ponendone a nudo la derivazione postclassica, anzi principalmente bizantina. L'*aequitas* è un espediente a cui i classici ricorrono in casi estremi, piú che altro per giustificare i punti incerti del loro sistema giuridico privato, ma il midollo vivo del *ius privatum* classico non è l'*aequitas*, è la *bona fides*; e l'*animus* non è affatto, per la giurisprudenza

